

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

BIMBI PAOLA, nata a Colle Val D'Elsa (SI) il 01/06/1951 e residente a Firenze, C.F.: BMBPLA51H41C847E, **FIGLIOMENI BRUNA**, nata a Roma il 04/09/1958 e residente a Firenze, C.F.: FGLBRN58P44H501Y, **DELLO SBARBA MARGHERITA**, nata a Volterra (PI) il 18/02/1955 e residente a Firenze, C.F.: DLLMGH55B58M126X, **DACCI MARIA CLELIA**, nata a Marradi (FI) il 04/10/1959 e residente a Firenze, C.F.: DCCMCL59R44E971N, **BRUNORI SILVIA**, nata in U.S.A. il 05/01/1963 e residente a Firenze, C.F.: BRNSLV63A45Z404D, **GIORGI ALBERTO**, nato a Firenze il 17/07/1947 e residente a Camaiore (LU), C.F.: GRGLRT47L17D612R, **CICCARELLI ROSELLA**, nata ad Amandola (AP) il 02/02/1957 e residente a Viareggio (LU), C.F.: CCCRLL57B42A252K, **AGNELLI ANGELA**, nata a Bibbiena (AR) il 20/01/1958 e residente a Firenze, C.F.: GNLNGL58A60A851U, **TUMBARELLO ANTONINO**, nato a Marsala (TP) il 06/12/1952 e residente a Firenze, C.F.: TMBNNN52T06E974B, **CIOMPI MADDALENA**, nata a Firenze il 19/01/1971 ed ivi residente, C.F.: CMPMDL71A59D612P, **TERZUOLI ELIANA**, nata a Rocca San Casciano (FC) il 05/10/1949, e residente a Firenze, C.F.: TRZLNE49R45H437M, **BORGHESI RITA**, nata a Firenze il 18/01/1953 ed ivi residente, C.F.: BRGRTI53A58D612G, **BUSIA SEBASTIANO**, nato a Orani (NU) il 10/08/1948 e residente a Firenze, C.F.: BSUSST48M10G084O, **TAMBORRINO SERGIO**, nato a Maglie (LE) il 20/02/1957 e residente a Firenze, C.F.: TMBSRG57B20E815O, **NICASTRO MARIA**, nata a Amantea (CS) il 20/04/1955 e residente a Firenze, C.F.: NCSMRA55D60A253Z, **BAGNI ANDREA**, nato a Lastra a Signa (FI) il 13/05/1953 e residente a Firenze, C.F.: BGNNDR53E13E466A, **MARCHESELLI LAURA**, nata a Senigallia (AN) il 07/09/1952 e residente a Firenze, C.F.: MRCLRA52P47I608K, **CALVANI SIMONA**, nata a Firenze il 24/10/1958 ed ivi residente, C.F.: CLVSMN58R64D612N, **PAGLIUCA ADELAIDE**, nata a Napoli il 30/05/1970 e residente ad Aversa (CE), C.F.: PGLDLD70E70F839B, **BRISCESE AURORA**, nata a Padula (SA) il 05/11/1959 ed ivi residente, C.F.: BRSRRA59S45G226D, **AIAZZI ANTONELLA**, nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 27/03/1960 e residente a Certaldo (FI), C.F.: ZZANNL60C67B036A, **BARDAZZI FRANCO**, nato a Sesto F.no (FI) il 16/10/1958 e residente a Firenze, C.F.: BRDFNC58R16I684G, **CONTI CECILIA**, nata a Firenze il 20/02/1950 ed ivi residente, C.F.: CNTCCL50B60D612Q, **CONTE TERESA**, nata a Ischia (NA) il 19/07/1955 e residente a Firenze, C.F.: CNTTRS55L59E329D, **SOLLEVANTI ELENA**, nata a Gubbio (PG) il 02/07/1958 e residente a Firenze, C.F.: SLLLNE58L42E256V, **CHITI LUCIA**, nata a Firenze il 27/11/1948 ed ivi residente, C.F.: CHTLCU48S67D612I, **MANZINI RITA**, nata a Firenze il 21/05/1956 ed ivi residente, C.F.: MNZRTL56E61D612V, **SALVATORI FABIO**, nato a Firenze il 14/04/1954 ed ivi residente, C.F.: SLVFBA54D14D612S, **SACCHI SUSI**, nata a Pienza (SI) il 04/07/1953 e residente a Firenze, C.F.: SCCSSU53L44G602Y, **TROTTI BRUNELLA**, nata a Firenze il 13/02/1954 ed ivi residente, C.F.: TRTBNL54B53D612A, **MASINI FRANCESCA**, nata a Firenze il 03/03/1973 ed ivi residente, C.F.: MSNFNC73C43D612N, **LAZZERI FRANCA**, nata a Firenze il 17/07/1962 ed ivi residente, C.F.: LZZFNC62L57D612Q, **VALORI LUCIA**, nata a Siena il 13/01/1961 e residente a Prato, C.F.: VLRLCU61A53I726G, **MARGAGLIO ALESSANDRO**, nato a Firenze il 14/01/1955 ed ivi residente, C.F.: MRGLSN55A14D612J, **IRACA' DOMENICO**, nato a Messina il 28/10/1959 e residente in Pisa, C.F.: RCIDNC59R28 F158E, **SARACENO GIUSEPPE**, nato a Catanzaro il 5/7/1977 e residente in

Cortale (CZ), C.F.: SRCGPP77L05C352D, **CARDACI NICOLA**, nato a L'Aquila il 5/5/1948 e residente in Pisa, C.F.: CRDNCL48E05A345R, **CINI CARLOTTA**, nata a Milano il 6/12/1979 e residente in Lucca, C.F.: CNICLT79T46F205O **ANCILLOTTI LUCA**, nato a Pisa il 23/1/1961 ed ivi residente, C.F.: NCLLCU61A23G702M, **GAUDENZI MARIA**, nata a L'Aquila l'11/8/1954 e residente in Pisa, C.F.: GDNMRA54M51A345S, **PELOSINI ANNA**, nata a Firenze il 4/10/1963 e residente in Pisa, C.F.: PLSNNA63R44D612S, **FACCA MONICA**, nata a Pisa il 19/10/1967 ed ivi residente, C.F.: FCCMNC67R59G702I, **CRITELLI ROSINA**, nata a Cariati il 10/10/1974 ed ivi residente, C.F.: CRTRSN74R50B774R, **CONGESTRI' MARIKA**, nata a Tropea (VV) il 5/6/1978 e residente in Sant'Onofrio (VV), C.F.: CNGMRK78H45L452W, **LIGUORI LUCIA**, nata a Pisa il 16/1/1981 e residente in S.Giuliano Terme, C.F.: LGRLCU81A56G702T; **CONGESTRI' MARIA CONCETTA**, nata a Tropea (VV) il 18/5/1982 e residente in Sant'Onofrio (VV), C.F.: CNGMCN82E58L452R, **SUSINI ANNALISA**, nata a Cascina (PI) il 2/12/1955 ed ivi residente, C.F.: SSNNLS55T42B950J, **CAVALLINI MATILDE**, nata a Buti (PI) il 2/1/1954, ed ivi residente, C.F.: CVLMLD54A42B303N, **SCORZA BENEDETTO**, nato a Castrovillari (CS) l'8/9/1972 ed ivi residente, C.F.: SCRBDT72P08C349U, **MASSARI MARIA GRAZIA**, nata a Modica (RG) il 4/11/1979 e residente in Pisa, C.F.: MSSMGR79S44F258V, **LICCHELLI ANNA**, nata a Gallipoli (LE) il 2/1/1962 e residente in Pisa, C.F.: LCCNNA62A42D883E, **DE BIASE POMPEO ANTONIO**, nato a Potenza il 17/11/1961 e residente in Pisa, C.F.: DBSPPN61S17G942D, **BLUNDO TULLIA ANNA MARIA**, nata a Aci Reale (CT) il 28/04/1953 e residente a S. Giuliano Terme (PI), C.F.: BLNLTN53D68A028H, **GUERRIERI CINZIA**, nata a Pontedera (PI) il 07/07/1981 ed ivi residente, C.F.: GRRCNZ81L47G843M, **BOZZI PATRIZIA** C.F. BZZ PRZ 63B53 H501Q, **ARCIERO STEFANO** – C.F. RCR SFN 55A17 H501P - **FORLEO COSIMO** - C.F. FRL CSM 55R28 D761D - **BATTISTA BARBARA**, C.F. BTT BBR 68E70 H501H, **MOLINARI ELISABETTA**, C.F. MLN LBT 54T57 H501W - **DE NICHILIO ADRIANA**, C.F. DNC DRN 52C58 H501J - **DE STEFANO STEFANO** - C.F. DST SFN 53L28 E248A - **FERA GIUSEPPE** – C.F. FRE GPP 65A18 L607R - **FRANCESE GUGLIELMINA** , C.F. FRN GLL 67E60 C129E - **MARTONE ANTONIO**, C.F. MRT NTN 66C14 E472V, **COCCHINI ANNA** - C.F. CCC NNA 58M51 B715R, **ANGELUCCI ANNA** – C.F. NGL NNA 63A63 H501L, **LOSCALZO ANNA** – C.F. LSC NNA 67R52 G786Q - **D'ANGELO DANIELE** - C.F. DNG DNL 66L01 H501K, **NICOLOSI ANTONIETTA** – C.F. NCL NNT 61A57 G315O, **SGANGA GABRIELE FRANCESCO** – C.F. SGN GRL 63D06 L452D, **DI VITO LINA** – C.F. DVT LNI 61H50 D662T - **SQUARTINI VISCARDO** – C.F. SQR VCR 59C16 H501M, **ASCARELLA MANUELA** - C.F. PSC MNL 80L71 H224S - **PERSI ILARIA** – C.F. PRS LRI 75D48 M082H , **BOSCO MARIA LETIZIA** - C.F. BSC MLT 73T62 H501T, **STEFANELLI FEDERICA** – C.F. STF FRC 76P65 G088I, **PONTILLO ROSA ANNA** – C.F. PNT RNN 53E70 E958G, **BISCACCIANTI STEFANO** – C.F. BSC SFN 57B06 A944G, **DE MATTEIS LORELLA** – C.F. DMT LLL 61B46 D862X, **TORCHETTI RITA** – C.F. TRC RTI 58R50 A515H, **TEDESCHI MARIA GIOVANNA** - C.F. TDS MGV 58E57 H501T, **STAMEGNA CLAUDIO** – C.F. STM CLD 60M14 H501R, **FALCONI CLAUDIA** – C.F. FLC CLD 65B64 H501P, **BUONAIUTO SIMONA** BNT SMN 60M67 E473D, **SPAZIANI CARLA** – C.F. SPZ CRL 58M70 D810M, **CAVANNA RITA** – C.F. CVN RTI 56S67 H501D, **CLAUDIA RANCATI**, C.F. RNCCLD65R48E463I, **FEDERICO MAGLIARETTA**, C.F. MGLFRC60E25L840N, **SUSANNA CAPODICASA** – C.F. CPDSNN57H70D969S, **ALBERTO GALEOTTO** – C.F. GLTLRT49M29L840Q, **MARIA TERESA FABRIS** -

FBRMTR65M46L157Z, **STEFANO SALVETTI**. c.f. SLVSFN67C18L840D,
IVANA CERESA – c.f. CRSVNI63P59D205V, **SIMONETTA ALBANESE** –
 c.f.LBNSNT60C64C957G, **FLAVIA MARCER** C.F.
 MRCFLV52S62L840N, **RICCARDO CURTI** - C.F. CRTRCR57E21F464F,
ENNIO BETTANELLO – C.F. BTTNNE62T13G224B, **CANDIDO RENATO**
AUGELLI – C.F.GLLCDD62A29Z326C, **GIUSEPPA ALOISI** – C.F.
 LSAGPP53E41C351M, **SIMONETTA MUNARO** C.F.
 MNRSNT57A64C207A, **SERGIO NICOLI** - C.F. NCLSRG72R08L840J,
MARIA TERESA MUSACCHIO – C.F. MSCMTR59T55L840R, **ENRICO**
GLERIA – C.F. GLRNRC53B01L840E, **REGINALDO DAL LAGO**
 C.F.DLLRNL49D13O377E, **GILDA RITA IACOVELLA**
 C.F.CVLGDR56E62E243P, **PAOLA BORTOLAN** C.F.
 BRTPLA57T60L840W, **MARIA PIERA PIZZO** – C.F.
 PZZMPR55H43L840I, **ALBERTO DANIELI** – C.F.
 DNLLRT58R11L840X, **EUGENIO CAPUANO** – C.F.
 CPNGNE76P28D643Q, **ROSIMBO SCHIAVO** C.F.
 SCHRMB55M01F964O **MAURO ALBIERO** – C.F. LBRMRA63C28F464C,
FILIPPO DUVA, DVUFPP55H30G942M, **ENRICO RAMETTA** – C.F.
 RMTNRC63S24G713Z, **DONATELLA MOLINARI** – C.F.
 MLNDTL58T51L840W, **ANTONINO RALLO** – C.F. RLLNNN54C31L331L,
AMELIA CRACCO, CRCMLA54M56E671U, **ANGELO AZZALINI** – C.F.
 ZZLNGL54B07L483E, **ROBERTO SIMONI** – C.F. SMNRRT52M09B132V,
LORIS CISCO, CSCLRS50P25C605W, **NICOLETTA PAVAN** – C.F.
 PVNNLT59L63L840Y, **EMANUELA ZACCARIA** – C.F.
 ZCCMNL60A42L840D, **CATTERINA REGHELIN** – C.F.
 RGHCTR54B62L840X, **MARIA TERESA MARIANI**,
 MRNMTR53C49L781Y, **DANILO TRIVISONNO** – C.F.
 TRVDNL54B09F839F, **MAURIZIO MERLO** – C.F. MRLMRZ51L20L840K,
LUCIA GIACOMELLO – C.F. GCMLCU57S44A59V, **ROBERTA**
MARCHINI – C.F. MRCRRT62A46A840A, **GABRIELLA CASA**,
 CSAGRL58P54I531H, **MARIO BATTIOTTI** –
 C.F.BTTMRA65H08L157K, **SALVATORE VERDE** – C.F.
 VRDSVT61T04G580S, **GIACOMO ZOCHE** – C.F.
 ZCCGCM53B25I531E, **VITTORIA CARLOTTI** – C.F.
 CRLVTR5849L840U, **GIANNI DAL CASON** –
 C.F.DLCGNN58R28C824O, **ELIANA BERTOLIN** – C.F.
 BRTLNE64S46I531K, **ALESSANDRA FANTON** – C.F.
 FNTLSN65A60L840J, **ANNA CANNIZZARO**,
 CNNNNA68L65H501H, **DIEGO MAINO** – C.F. MNADGI63S23L157A,
MANUELA BORRIERO – C.F. BRRMNL60D48I531H, **ROBERTO**
FOGAGNOLI – C.F. FGGRRT54L17D166L, **SARA BARBE'** - C.F.
 BRBSRA47D63422X, **MARIA MAMMOLA** – C.F. MMMMRA55M42G791P,
ANTONIO GIUNTA – C.F.GNTNTN6OS11C351U, **ANNA CATERINA**
ROSSI – C.F. RSSNCT68L46G224N, **ALESSANDRA TOTI** –
 C.F.TTOLSN58B59D612V, **LUCA BENATO** – C.F.BNTLCU78C26G224F,
ANNA VIRGULTOC – C.F. VRGNNNA54B46E682N, **MARIA TERESA**
BOMBI – C.F.BMBMTR62A48G224O, **GIORGIO SACCHETTO** –
 C.F.SCCGRG60L11G224D, **PAOLO MORSUT** – C.F.
 MRSPLA48P81H689D, **MARIA CASTELLINI** -C.F.CSTMRA59A66H838T,
IVETTA MARABESE – C.F. MRBVTT55S56G224F, **BRUNO**
CASTIGLIONI – C.F.CSTBRN62H09G224G, **GIOVANNA GIACOMETTI**
 C.F.GCMGNN65S56G224S, **MAURIZIO GALEAZZO** –
 C.F.GLZMRZ58L14G224V, **ANTONIO TRIVELLATO** -C.F.
 TRVNTN69S03F382T, **MARIO MARAN** –
 C.F.MRNMRA67M20D086P, **FRANCESCO MANNA** C.F.
 MNNFNC54A12A024K, **GIUSEPPE ZAMBON** C.F.ZMBGPP51C20B247E,

ROSA MARIA PUCA – C.F.PCURMR51M65L840D, **RITA ANNALORO** – C.F. NNLRTI53C63G273F, **FRANCESCO RIZZI** – C.F. RZZFNC53M28L947J, **IVANKA PAVLOVA** – C.F. PVLVKN55P48Z154R, **GIOVANNA D'AMBROSIO** C.F.DMBGNN74H61A662Y, **MARINA GIACOBBO** – C.F.GCBMRN56C59G224S, **MONICA GALESSO** – C.F. GLSMNC68B51G224S, **ROSANNA MAGGIOLO** – C.F. MGGRNN61D69I595A, **PATRIZIA MORETTO** -C.F.MRPRZ66D48G224O (G), **ALESSANDRO PUNZO** – C.F.PNZLSN51H26G902Z, **CARMINE ALBA** – C.F.LBACHN58L16A184T, **ROSSELLA CODENOTTI** – C.F.CDNRLS56E50A94H, **RENATO CECCARELLO** – C.F. CCCRNT56D14F351R, **FRANCESCA ANDREOSE** – C.F.NDRFNC59M48A703P, **MARIA ROSARIA MARIANO** – C.F. MRNMRS62L56D044V, **PIERDOMENICO DANIELE** – C.F. DNLPDM76R22G224O, **EMILIO VUOLO** – C.F.VLUMLE65B07F839M, **VALERIO MEZZOCOLLI** – C.F.MZZVLR53M29G224F, **CRISTINA POL** -C.F. PLOCST75C58F839B, **RENATA BIZZOTTO** – C.F. BZZRNT55P53A703F, **ISABELLA BRUGIOLO**- C.F. BRGSL52L53G850X, **DONATELLA MARDOLLO** – C.F.MRDDL57P70G224T, **MARCO MUTOSCHI** -C.F. MTSMRC71R16A488T, **DANILO DINALE** – C.F. DNLDNL61B45E970U, **ANNA MARIA IAIA** -C.F.IAINMR65A42G187R, **MARIA LUISA CELI** -C.F.CLEMLS60A49D643B, **GIUSEPPE COSTA** – C.F.CSTGPP69T06L157R, **CARLO SALMASO** – C.F.SLMCRL58A31G224F, **STEFANO SAMBON** -C.F. ZMBSFN57T30H657F, **CAMILLA RAMIGNI** - C.F.RMGCLL56H67G224D, **ANNAMARIA ZANETTI** -C.F.ZNTNMR64D52L736Y, **MARIALAURA D'AMICO** -C.F. DMCMLR76B48L419P, **TIZIANO PIVA** – C.F.PVITZN63A07C670D (g) , **ROSSELLA GRILLENZONI** – C.F. GRLRSL65P66B819G, **SANDRA MALAVASI** – C.F.MLVSDR63M52F257D, **ROBERTO ARLETTI** – C.F.RLTRRT67B24F257M, **MARIA CONCETTA GROSOLI** – C.F.GRSMCN52M46F257C, **RITA BURIANI** – C.F.BRNRTI64E64F257V, **FRANCESCA MARZULLO** – C.F.MRZFNC58B66F257D, **ANNALISA GANDINI** – C.F.GNDNLS66D69D599P, **FILIPPO SERAFINI** – C.F.SRFFPP54H04A080O, **GABRIELLA BORBEGGIANI**- C.F.BRBGRL58D41H061K(Genitore), **KATYA GIULIANI** – C.F.GLNKTY70D41E202G (Genitore), **GABRIELLA MORANDI** – C.F.MRNGRL62P53F704N (Genitore), **BARBARA ZANFI** – C.F.ZNFBBR64T41F257G, **SILVIA GUERRA** -C.F.GRRSLV66P60F257Q, **SREFANIA DI DONATO** – C.F. DDNSFN56H70C316N, **ANTONELLA BRAVI** – C.F.BRVNNL60R52C662C, **PAOLA DEGLI ESPOSTI DETTO PALLOTTI** -C.F. DGLPLA65S41A944C, **LUIGIA PAOLINO** -C.F. PLNLGU74L71E435L, **FITAHIANAMALALA RAKOTOBÉ ANDRIAMARO** – C.F.RKTFHN71H63G478A, **FRANCESCO MELE** – C.F.MLEFNC52L04L049A, **LILIANA TORRES** - C.F.TRRLLN54C63H501S (Genitore), **MICHELE BONICELLI** -C.F. BNCMHL61L19A794F, **CAMILLA MELE** – C.F.MLECLL08M43A944 X (Studente), **CHIARA LUGLI** – C.F.LGLCHR74R59D037Z, **ROBERTA VINCINI** – C.F. VNCRRRT68S48F257G, **MARCONE ANNA** – C.F. MRC, C.F NNA 58P41 H501R (GENITORE), **MINARDI ALESSANDRA** – C.F MNR LSN 62T69 H501X (genitore), **D'EMILIO OLIMPIA** – C.F. DML LMP 64T64 H501F, **MAZZARINO SERENA** – C.F. MZZ SRN 59M65 H501C, **FABIANO MINNI** - CF: MNNFBN56E15B609S, **CLAUDIA MARIA BELARDI** - CF:

BLRCDM59D45A801B, **FRANCESCO BORCIANI** - CF: BRCFNC57R14D548W – **LIA BAZZANINI** - CF: BZZLIA61H67D458R - **VALLESI DANIELA** – C.F. VLLDNL58S57D472I (genitore), **CERRETTI PATRIZIA** – C.F.CRRPRZ57T70A944Y (genitore), **BORRELLO CARMELA** – C.F. BRRCML64D63H2240 (genitore), **PLACIDI ROSANNA** – C.F.PLCRSN50T60H501L(genitore), **PIRAS GIOVANNINA** – C.F. PRSGNN55R59D665E(genitore), **BONESSIO GISELLA** – C.F. BNSGLS49M43L736 genitore, **BONESSIO FERDINANDO** – C.F. BNSFDN58B15D612F, **BONESSIO LUIGI** – C.F. BNSLGU60A14D612R, **PERSIERI ROBERTA** – C.F. PRSRRT55H48H501Y genitore, **MARIA GRAZIA PATRIZIA ANGELUCCI** (genitore) – C.F. NGL MGR60M67A367E, **NADIA RIGATUSO** – C.F. RGTNDA62H46H501R, **MASSIMO IORIO** (genitore) – C.F. RIOMSM64D02I676J, **MARIA MONACO** (genitore) – C.F.MNCMRA65L49F205Y, **FABIOLA TERRANOVA** – C.F. TRRFBL64A68H501Q, **MONACO CALVANO** – C.F. CNVMRC61D21B828K,**MARTINI FRANCESCA** – C.F. MRT TFN 62C50 H501U (genitore), **SERAVALLI CARLO** – C.F. SRV CRL 76E21 H501K, **BOSCAINO MARINA** – C.F. BSC MRN 62R57 G902F, **TODARELLO GIUSEPPINA** – C.F. TDR GPP 63M43 H501M, **TREZZINI ATTILIO** – C.F. TRZ TTL 61D25 H501A (GENITORE), **IOVENE ANTONIO** – C.F.VNI NTN 55A05 H501E, **MANNOCCHI MARIA CRISTINA** – C.F. MAN MCR 68G66 H501Y, **VOCALE ROSA** – C.F.VCL RSO 56B55 E549I, **ROSATI AGATA** – C.F.RST GTA 64L71 G902S, **VIGLIAROLO BIANCA** – C.F. VGL BNC 52L60 J393W, **GUASTAVIGNA MARCO** – C.F.GST MRC 52B15 L219G,**GROSSI ADRIANO** – C.F. GRS DRN 54P19 G592N, **CITTERIO MIRIAM** -C.F. CTT MRM 62E52 F704H (genitore), **GIGANTE VALERIO** – C.F. GGN VLR 73M17 H501D, **FUGA CRISTINA** – C.F. FGU CST 48B44 F205R, **MANTELLIO MARIA** – C.F. MNT MRA 53A43 H501J, **SIMARI ANDREA** – C.F. SMR NDR 63L25 F839Y, **DEL VAGLIO MILENA** – C.F. DLV MLN 71H52 H501S, **CATUCCI ROBERTA** – C.F. CTC RRT 58A66 H501G (GENITORE), **SBOCCHIA STEFANIA** – C.F. SBC SFN 63C41 H501F, **CASELUNGHE CLAUDIA** - C.F. CSL CLD 63R54 D653C, **ARCAMONE MIRELLA** – C.F. RCM MLL 64B51 F839X, **IERACE MARIA LUISA** – C.F. RCI MLS 58P49 H501C, **DORIA ELENA** – C.F. DRO LNE 67H69 H501A (GENITORE), **DI CASTRO FLAVIA** – C.F. DCS FLV 65R58 H501T, **BENCIVENGA SANTA** – C.F. BNC SNT 63B59 C862V, **ROSSI ROSSANA** - C.F.RSS RSN 55D70 H501D (GENITORE), **PIEMONTESE MARIO** – C.F.

PMNMRA65T22F205P **MENCONI CORRADO** C.F. MNCCRD55B19B832N,
BELLE' RICCARDO - C.F. BLLRCR75M27F023Y, **OLIVOTTO**
VERONICA MARIA C.F.:LUTVNC59E20F205M,

COGNOME	NOME	QUALIFICA	CODICE FISCALE
ABLONDI	LUCIA	Docente	BLNLCU60H66G337X
ANTONUCCIO	CRISTINA	Docente	NTNCST66R50A638I
AVIETTI	ALMA	Docente	VTTLMA56S67H223L
BERGONZI	MARIA PIA	Docente	BRGMRP53D63G337G
BERTOLOTTI	FABIO	Docente	BRTFBA53C13G337U
BETTA	CARLO	Docente	BTTCL62R07G535B
BONATI	PATRIZIA	Docente	BNTPRZ56S49H682K
BRUNELLI	MONICA	Docente	BRNMNC63R46E884A
BUSSANDRI	RAFFAELLA	Docente	BSSRFL55A61G337Z
CAMURATI	DARIA	Docente	CMRDRA55P41Z614H
CASALI	PAOLA	Docente	CSLPLA55H49H720D
CAVALLINI	CARLA	Docente e Genitore	CVLCRL50E55B328Q
COLLA	GIORGIO	Genitore	07/12/1959
COZZI	STEFANO	Genitore	CZZSFN59M26D526F
CRESTANI	ROBERTA LUIGINA	Docente	CRSRRT51T41A703E
CRISAFULLI	GIUSY	Docente	CRSGSY71E59F158C
DALLOCO	EDDA	Docente	DLLDDE51C49D548P
DANIELE	PEZZALI	Genitore	PZZDNL6OM17G337N
ELISABETTA	DELFINI	Genitore	DLF LBT 60T60 G337A
FERRARI	LUCIANO	Docente	FRRLCN54M066337U
FOLLIERO	SALVATORE	Docente	FLLSVT63R15F839H
FURLOTTI	MARIA CARLA	Docente	FRLMCR59C44F914O
GENTILE	ALESSANDRA	Docente	GNTLSN62L62I531E
LEONI	STEFANIA	Docente	LNESFN58L41G337C
LOMBATTI	BARBARA	Docente	LMBBBR56H55D728Z
LONGHI	MANOLA ELISABETTA	Docente	LNGMLL55H59A528Y
MAGNANI	LUCIA	Docente	MGNLCU56A65G337W
MANCASTROPPIA	GIORDANO	Genitore	MNCGDN69M12G337N
MANELLI	GIORDANO	Docente	MNLCON71C11H223C
MANTOVI	SELLA	Docente	MNTSLL53T41C852N
MARENZONI	RITA	Docente	MRNRTI56H59I153U
PAVARANI	LIDIA	Docente	PVRLDI62C44G337W
PAVESI	PAOLA	Docente e Genitore	PVSPLA59L48E438J
PORTO	DANIELE	Docente e Genitore	PRTDNL71L21H224L
RABAIOTTI	LARIA	Docente	RBTLRI54T70G337S
ROMANO	GIAN DOMENICO	Docente	RMNGDM73B06D086X
ROMANO	FABIO	Docente	RMNFBA74B28D086K
SAVINI	SERENA	Docente	SVNSRN63B56C573D
SCRENCI	MARCO	Docente	SCRMRC66A30D122C
TONIOLI	RICCARDO	Docente	TNLR50E09D548W

Cognome e nome

Codice Fiscale

Qualifica

Zanoni Elisabetta	ZNNLBT56T61E289H	genitore
Salomoni Sabina	SLMSBN64C55A944S	docente
Fini Stefano	FNISFN66D18BO44W	docente
Musa Anna Rita	MSUNRT64T53E289T	docente
Bozza Giovanni	BZZGNN76D05C136U	docente
Forni Cristina	FRNCST58E65A944K	docente
Negrini Cristina	NGRCST61R69F029R	docente
Accorsi Alessandra	CCRLSN56D50C469R	genitore
Geminiani Rita	GMNRTI62D47D458L	docente
Sermenga Susi	SRMSSU67S62A944U	genitore
Dall'Olio Laura	DLLLRA68A63E289M	docente
Gironi Andrea	GRNNDR66S05A944N	genitore
Biancoli Viviano	BNCVVN53L27E289J	genitore
Aramini Alice	RMNLCA91P52C265N	studente
Santandrea Gianni	SNTGNN63D03C121K	genitore
Bergami Marco	BRGMRC57B06C265L	genitore
Mercuriali Maurizio	MRCMRZ55B12C573I	docente
Giovannini Daria	GVNDRA68T47E289H	Personale ATA
Ferrini Norma	FRRNRM54S56B982Z	Personale ATA
Brienza Giuseppina	BRNGPP66R49Z289X	Docente
Verrillo Paolo	VRRPLA70C13E289W	Genitore
Calamelli Cludia	CLMCLD57B52E289H	Docente
Intelligente Diego	NTLDGI74P20L049D	Docente
Foschi Simone	FSCSMN91A59C265E	Studente
Piancastelli Jessica	PNCJSC91R44C265J	Studente
Zanotti Magda	ZNTMGD56E67F288M	Genitore
Montera Iolanda Maria Concetta	MNTLDM58C44H224H	Docente
Fiumi Sandra	FMISDR68L56E289P	Genitore
Santi Carla	SNTCRL66E61C265S	Genitore
Protini Floriana	PRTFRN56L46E289K	Genitore
Caruso Cinzia	CRSCNZ57B42D705N	Genitore
Plater Iwona Barbara	PLTWBR58S44Z127B	Genitore
Guercio Alberto	GRCLRT69S18A944J	Docente
Turrini Tania	TRRTNA91462D458I	Studente
Malavoldi Liana	MLVLNIG8H51C065P	Genitore
Bonomo Giacomo Eliseo	BNMGML91L19A944S	Studente
Ferro Giuseppe	FRRGPP59P30D643Q	Docente
Plata Monica	PLTMNC64D67FO83C	Genitore
Rensi Loredana	RNSLDN55D47D613G	Genitore
Gianstefani Luisa	GNSLSU63E55F718O	Genitore
Loss Caterina	LSSCRN50R66L329K	Genitore
Salvatore Santina	SLVSTN55B54H184E	Genitore
Amadori Sabina	MDRSBN70P47E289J	Genitore
Coraci Vito	CRCVTI62E06F083C	Genitore
Falcion Lorella	FLCLLL63B44C886A	Genitore

Grazia Turano	TRNGRZ67A54H926Q	Docente
Maria Rosa Patruno	PTRMRS48H47F288E	Docente
Armshong Philippa	RMSPLP62P66Z114M	Docente
Lorenzo Grilli	GRLLNZ69R18A944W	Docente
Benecci Diego	BNCDGI52H11D332R	Docente
Massimo Fiorenzo Gelsomino	GLSMSM72R14A101N	ATA
Antonella Andracchio	NDRNNL65M68C352B	Docente
Silvia Vignoli	VGNSLV66L45A944Z	Genitore
Giulia Di Berardo	DBRGLI55P64E058V	Docente
Martini Chiara	MRTCHR91M52A944N	Studente
Miele Serena	MLISRN81L58C034U	Docente
Lenzi Jacopo	LNZJCP91P23A558K	Studente
Muscettola Giuliana Antonietta	MSCGNN60D60F631C	Docente
Di Serio Vincenzo	DSRVCN51B25G261O	Docente
Evangelisti Alfredo	VNGLRD54B17D847I	Docente
Giaggioli Antonio	GGGNTN61D08E135I	Docente
Padovani Giovanni	PDVGNN50C22B892K	Docente
Recchi Maurizio	RCCMRZ75T07A462D	Docente
Abbruzzese Francesco Cosma	BBRFNC67S01D005J	Docente
Grilli Maria Cristina	GRLMCR64E65A271Z	Docente
Capuano Maria Elena	CPNMLN75A50F839Q	Docente
Scotto Di Porda Margherita	SCTMGH73S62F839X	Docente
Fucci Rossella	FCCRSL74E42B963E	Docente
Zagnoni Renzo	ZGNRNZ53L26B950U	Genitore
Urso Andrea	RSUNDR70T09A2810	Docente
Toto Annibale	TTONBL66P25I493K	ATA
Mazzitelli Sabrina	MZZSRN70M45F537N	Docente
Isolda Emilio	SLDMLE78S07I234Z	Docente
Degli Esposti Gianfranco	DGLGFR55T01A944G	Docente
Piccagli Laura	PCCLRA71P50E897B	Docente
Pellegrino Livia	PLLLVI58E56D801P	Genitore
Palumbo Anna Maria	PLMNMNR64S58A662F	Docente
Savarese Annamaria	SVRNMR59S53F839B	Docente
Ruggeri Patrizia	RGGPRZ52E47A393P	Docente
Bergantino Maria Teresa	BRGMTR66H42Z133B	Docente
Ricci Lucchi Marianna	RCCMNN69L70E289E	Docente
Cimminiello Anna	CMMNNA76H69L736Z	Docente
Caprini Roberta	CPRRRT77E64D542P	Docente
Baffa Salvatore Francesco	BFFSVT74L30D005H	Docente
Maddaluni Anna	MDDNNA66H6F839X	Docente
D'orsa Laura	DRSLRA78P46C722Y	Docente
Podda Annalisa	PDDNLS77T60F979R	Docente
Grasso Mirko	GRSMRK79R01D862L	Docente
Fioravanti Carlo	FRVCRL79R26A944Q	Docente
Moschella Elisa	MSCLSE76B48C351Y	Docente
Incarnato Filomena	NCRFMN80P64F839V	Docente
Zizzi Domenico	ZZZDNC74M26L219I	Docente
Villani Diana	VLLDNI70R64Z133B	Docente
Anzalone Gabriella	NZLGRL81B45A399S	Docente
Stancari Chiara	STNCHR77P64A944H	Docente
Caputo Susanna	CPTSNN61M67A944U	Docente

Di Fresco Silvia	DFRSLV76H55944Z	Docente
Cicenia Antonietta	CCNNNT63D67I264Z	Docente
Lodi Umberto	LDOMRT48E06A944C	Docente
La Micela Patrizia	LMCPRZ60H60L378W	Docente
Ragagni Massimo	RGGMMS60S22A944D	Genitore
Impero Grazia Maria	MPRGZM53P6B946Z	Codd. Scolastica
Mastrolonardo Anna	MSTNNA55S65A944K	Docente
Seleri Guido	SLRGDV57P12A944H	Docente
Natalini Sandro	NTLSDR70H13A271J	Docente
Bolelli Benedetta	BLLBDT79D52A944P	Educ. Scolastico
Guidetti Lorena	GDTLRN60E44D166V	Docente
Mattei Daniela	MTTDNL62M65A944R	Docente
Macone Gianluca	MCNGLC74S26G224V	Docente
Comelli Rita	CMLRTI57E62A944E	Docente
D'Amico Beatrice	DMCBRC66P60H632S	Docente
Marianacci Giulio	MRNGLI62R13L253E	Docente
Martelli Michela	MRTMHL79T44A944V	Docente
Aiello Barbara	LLABBR79S49A944B	Docente
Nuzzo Vitale	NZZVTL66P02D305K	Docente
Curina Anna Maria	CRNNMR51B59G479R	Docente
Moretto Bruno	MRTBRN48D23A944I	Docente
Osti Cristina	STOCST66T68A785R	Docente
Samoggia Laura	SMGLRA61H45I462G	Docente
Tomassoni Patrizia	TMSPRZ61E48D211N	Docente
Paesani Samantha	PSNSNT79T55L103S	Docente
Augelli Maddalena	GLLMDL57L53E549I	Studente
Magazzù Pietro	MGZPTR73D14E602Y	Studente
Mohammed Rifat uz zaman	MHMRTZ91L25Z249N	Studente
Viola Rossella	VLIRSL76R62A944A	Docente
Amoroso Paola	MRSPLA68B64Z112G	Studente
Roncarati Alice	RNCLCA91S67A785H	Studente
Grieco Michele	GRCMHL79A17H926L	Studente
Bosi Manuela	BSOMNL59B51A944D	Studente
Mancusi Assunta	MNCSNT74M55G942E	Studente
Bonzo Ana Gabriela	BZONBR91A68Z614I	Studente
Restani Christian	RSTCRS73P23F240L	Iscritto
Cordisco Gianfranco	CRDGFR61L31D612I	Docente
Moroni Raffaella	MRNRFL55S41A944I	Docente
Gudumac Maria	GDMMRA70M59Z140R	Studente
Bahu Olga	BNALGO68E69Z140H	Studente
Dimico Daniel	DMCDNL81T30A944A	Studente
Papa Romina	PPARMN73H69H769A	Docente
Frani M.Grazia	FRNMGR55D69C573T	Docente
Bonarelli Roberta	BNRRRT54M62A944O	Docente
Sisti Sergio	SSTSRG53L27F029O	Docente
Brighi Massimo	BRGMMS54L29H294M	Docente
Rinaldi Fabrizia	RNLFRZ76L52G942G	Docente
Amadio Annalisa	MDANLS75C62A462L	Docente
Paglione Lucia	PGLLCU78A50E885V	Docente
Frattasio Cristiana	FRTCST75M62C129X	Docente
Fabbi Mariagrazia	FBBMGR63S67H294L	Docente

Poluzzi Ivan	PLZVNI56D14S219Y	Docente
Giacconi Paola	GCCPLA60C49L191C	Docente
Girotti Giuseppe	GRTGPP68P05H294J	Docente
Faccenda Maria Franca	FCCMFR54H63A994N	Docente
Maiani Marina	MNAMRN64M45A944X	Docente
Zuccarini Silvia	ZCCSLV76A42A488M	Docente
Di Donato Fiorella	DDNFL80B58A488Z	Docente
Tinaglia Vincenzo	TNGVN74L22A944R	Docente
Suriano Michela	SRNMHL84B65F537N	Docente
Pantalfini Rita	PNTRTI64T56F839O	Docente
Propato Angelo	PRPNG75D30H590V	Docente
Quarto Giuseppe	QRTGPP72D18A662D	Docente
Iannolo Paola Gabriella	NNLPGB70A65976V	Docente
Gualandi Andrea	GLNND75R19F288Q	Docente
Le Parc Silvie	LPRSLV57M47Z329C	Genitore
Mazzotta Anna Chiara	MZZNCH77S55C978M	Docente
Marra Antonietta	MRRNNT77L58H926N	Docente
Legnani Alberto	LGNLRT66A28A944P	Docente
Targa Elisa	TRGLSE75C45A944V	Docente
Ginnetti Roberto	GNNRRT61B07G524Z	Docente
Frasconi Monica	FRSMNC62H41A944S	Docente
Becca Anna Maria	BCCNMR56E66A944I	Docente
Cazzetta Margherita	CZZMGH68E47Z112P	Personale ATA
Rizzoli Antonella	RZZNNL60C54A944M	Genitore
Sardocca Maria Vittoria	SRDMVT52P46B180V	Genitore
Tomei Valentina	TMOVNT79P52C573J	Docente
Sturniolo Orazio	STRRZ061P24C349B	Docente
Vecchi Elisabetta	VCCLBT56D46A944W	Personale ATA
Liccardo Lorenzo	LCCLNZ91L08A944Q	Studente
Vignotti Viviana	VGLVVN73L60A944Z	Docente
Tesini Claudio	TSNCLD66A10A944P	Genitore
Bucchi Maria Cristina	BCCMCR63B58A944N	Docente
Civili Ileana	CVLLNI75A66F839F	Docente
Bruno Renato	BRNRNT68E21Z602Q	Docente
Capelli Flavio	CPLFLV66P29A944F	Genitore
Drudi Ignazio	DRDGNZ54E12C357P	Genitore
Filice Maria	FLCMRA74B52D086D	Docente
Renzoni Filomena	RNZFMN79T66A509T	Ata
Pancieri Maria	PNCMRA55P42L736N	Docente
Mezzetti Mario	MZZMRA60A30A785O	Docente
Dal Monte Elisabetta	DLMLBT56C70A944L	Docente
Rovineti Michele	RVNMHL90P10A944T	Studente
Pietrobtz Lenny	PRTRLNY91A11A944N	Studente
Lorenzelli Giulia	LRNGLI91D57A944O	Studente
Marchesini Matteo	MRCMTT91D13A944A	Studente
Ragionieri Marco	RGNMRC91R05H501P	Studente
Hossmmer Birgit	HSSBGT53M53Z112D	Docente
Pasquali Patrizia	PSQPRZ53A57A944S	Docente
Maffi Adriana	MFFDRN56H69G264T	Docente
Chiarini Maria Franca	CHRMFR58D44E202N	Docente
Iadicicco Elisabetta	DCCLBT81T60B963Q	Docente

Rimondi Lucia	RMNLCU54S60A944Q	Docente
Trovato Loretana	TRVLTN53A42C351P	Docente
Rambaldi Angela	RMBNGL60D58A944J	Docente
Lippolis Gabriella	LPPGRL57A50L719U	Docente
Focardi Silvia	FCRSLV61E61A944B	Docente
Falavigna Raffaele	FLVRFL47E19A944A	Docente
Bertoni Carlo	BRTCRL66H15A944I	Docente
Poli Anna Franca	PLOMFR56T54A944S	Docente
Ghirardi Daniela	GHRDNL54D63A944F	Docente
Banuca Doina Vionica	BNCDVN85C61Z129X	Studente
Valentino Silvia	VLNSLV72D45L049I	Docente
Cocco Emilio Emanuele	CCMMN66A31D458M	Docente
Montuschi Elisa	MNTLSE81C58D458B	Docente
Di Cecco Simone	DCCSMN92D17A944P	Studente
Fornasari Federico	FRNFRC91P22A944B	Studente
Amadori Gabriele	MDRGRL92A05A944	Studente
Pullega Lorenzo	PLLLNZ91M12A944Y	Studente
Cané Andrea	CNANDR88D20C469B	Studente
Repesco Angela	RPSNGL77D63Z140S	Studente
Convertino Cosima	CNVCSM87M43L049Q	Studente
Zito Jessica	ZTTJSC81R48A944D	Studente
Bagarini Rosalba	BGRRLB50B50B982M	Studente
Questioni Michela	QSTMHL79L61G916B	Studente
Quadrio Roberta	QDRRRT69M66F382T	Docente
Cervone Luca	CRVLCU78M14F839N	Docente
Zappi Iuri	ZPPRIU66E27A944Y	Docente
Alessandrella Veronica	LSSVNC73C51G813K	Docente
Raiano Carlo	RNACRL51B27E243S	Docente
Grimaldi Filomena	GRMFMN78R59H926I	Docente
Santandrea Giovanni	SNTGNN57L06A944V	Docente
Papp Eleonora	PPPLNR80S53Z134T	Docente
Tancredi Raffaella	TNCRFL80P42A944I	Studente
Mellini Elisa	MLLLSE81L70A558Z	Docente
Caporaloni Silvia	CPRSLV51D41A944A	Docente
Zucchini Andrea	ZCCNDR61T02A944G	Docente
Migliozzi Sabina	MGLSBN72T68G230C	Docente
Berti Marina	BRTMRN62H65H199Y	Docente
Zagonelli Mara	ZGNMRA51A50A944Y	Docente
Canitano Pasqualina	CNTPQL49D50D547C	ATA
Ghera Gianna	GHRGNN57E42E958A	Docente
Bressan Paola	BRSPLA48T55A757M	Docente
D'alfonso Rossella	DLFRSL56M62A944X	Docente
Cancellieri Davide Giulio Giuseppe	CNCDDG72P28A944M	Docente
Donati Carla	DNTCRL59M48A944J	Docente
Poluzzi Paola	PLZPLA54M45A944K	Docente
Morro Roberto	MRRRRT64S02I119X	Docente
Sornini Carlo Giulio	SRNCLG69M16A945X	Docente
Pasquali Elisabetta	PSQLBT68M48A944Z	Docente
Bonfiglioli Moreno	BNFMNRN52B19M185Z	Docente
Testi Willer	TSTWLR47D09A944L	Docente

Bernardoni Annamaria	BRNNMR60L65A944B	Docente
Folezzani Emanuela	FLZMNL54P43E438A	Docente
Dantini Mariarita	DNTMRT64A60A944E	Docente
Gaetano Passarelli	PSSGTN68R07G942U	Docente
Graziano Luigi	GRZLGU59H10E678F	ATA
Monduci Giampaolo	MNDGPL57E01G682R	ATA
Lenza Michelina	LNZMHL56E42I606Z	ATA
Berardi Giovanni	BRRGNN84H02D122P	Docente
Corso Giacomo	CRSGCM62M12F299I	Docente
Ama Patrizia	MAAPRZ50R49G916A	ATA
Antonio di Biase	DBSNTN56H25I293K	Docente
Esposito Sandra	SPSSDR64E43F839M	Docente
Sonia Manaresi	MNRSNO66C66E289U	Docente
Tassinari Domenico	TSSDNC57C06H302Y	Docente
Aneghini Mara	NGHMRA55D46D704G	ATA
Mondini Anna	MDNNA57H70E289Y	Docente
Ciani Maria	CNIMRA51D57D458G	ATA
Biondi Anna	BNDNNA59P64C352I	ATA
Zardi Elisa	ZRDLSE82R67E289I	ATA
Rizzoli Fabio	RZZFBA64S01A944W	Docente
Nadalini Claudia	NDLCLD61R66A944L	Docente
Bianconcini Mauro	BNCMRA52H01E289E	Docente
Villa Nino	VLLNNI46L22E289A	Docente
Barbieri Fedele	BRBFDL60E25C002J	Docente
Giovanniello Patrizia	GVNPRZ61A49G519F	Docente
Bertini Mariliana	BRTMLN54B54F029Q	Docente
Zambrotta Pasquale	ZMBPQL62P05B963F	Docente
Pozzi Elena	PZZLNE54R63A944C	Docente
Spiritelli Franco	SPRFNC54M14A944L	Docente
Vignutelli Maria Giulia	VGNMGL66H66D458N	Docente
Castagna Luciana	CSTLCN55D65F978I	Docente
Cazzato Maria Grazia	CZZMGR62D49E289C	Docente
Baldazzi Maria Cristina	BLDMCR57M63A944H	Docente
Stelitano Francesco	STLFNC79T21H224X	Docente
Balducci Giulia	BLDGLI59H58E289H	Docente
Zotti Francesca	ZTTFNC55M53B982K	ATA
Conti Marina	CNTMRN62L64D458H	Docente
Arena Ignazio	RNAGNZ50A14F158W	Docente
Ongaro Elena	NGRLNE55T70H620E	Docente
Annunziata Serenella	NNNSNL65P55F839J	Docente
Marsilio Eli	MRSLEI54P10D776J	Docente
Grillini Mery	GRLMRY73C45F289E	Docente
Caserta Maria	CSRMRA52M52G288C	ATA
Cornacchione Gina Domenica	CRNGDM53A65G610N	ATA
Perugini Daniela	PRGDNL55R54D704I	Docente
Ceroni Eleonora	CRNLNR52L70F083I	ATA
Stroscio Antonino	STRNNN52T14D474W	Docente
Lullo Gelsomino	LLGSM62D15G039O	ATA
Gherardi Giovanna	GHRGNN55L63G914L	Docente
Maccaferri Maria Cristina	MCCMCR55A55A944A	Docente
Carletti Giuliano	CRLGLN51C03D360O	Docente

Rosanna Zanoni	ZNNRNN57C69F718S	Docente
Bertocchi M. Angela	BRTMNG51L53C265V	Docente
D'accindio Enzo	DCCNZE76B22G596X	Docente
Marzocchi Lea	MRZLEA55H56E289P	Docente
Garramone Vincenza	GRRVCN52L52E482E	Docente
Becca Roberta	BCCRRT68S70E289C	Docente
Maccaferri Marina	MCCMRN58P54E289E	ATA
Giacometti Roberta	GCMRRT58T63E289J	Docente
Degli Esposti Lorenzo	DGLLNZ92A24A944M	Studente
Cipriani Caterina	CPRCRN92B48C265T	Studente
Maraldi Anna Chiara	MRLNCH55T59C573V	Docente
Lauretiani Elisa	LRTLSE80C42A462L	Docente
Scalzullo Erika	SCLRKE73L70B516F	Docente
Camagli Gabriele	CMGGRL91L11C265G	Studente
Placci Daniela	PCCDNL55M64E289M	Docente
Baroncini Patrizia	BRNPRZ57D64E289J	Docente
Piancastelli Maria Grazia	PNCMGR55A70A944W	Docente
Zingaretti Gloria	ZNGGLR81L69I608P	Docente
Cavina Marco	CVNMRC91B19C265I	Studente
Labbate Maria Carolina	LBBMCR64P63Z112C	Studente
Cristani Giovanni	CRSGNN61C26A944P	Docente
Aguanno Emanuele	GNNMNL79T24A944U	Studente
Araujo da Silva Angela	RJDNGL73E52Z602R	Studente
Emiro Domenico	MREDNC73S24A944Q	Studente
Fusco Maria Teresa	FSCMTR64H59G964B	Studente
Rossi Mariana	RSSMRN90L50Z600N	Studente
Corsi Claudio	CRSCLD57P05E463B	Docente
Mantovani Matteo	MNTMTT90R24A944I	Studente
Visnevschi Mihail	VSNMHL91L20Z140R	Studente
Lodesani Giovanni	LDSGNN43L06A944T	Studente
Capotondi Giulia	CPTGLI79B63E388Z	Docente
Panettiere Pasquale	PNTPQL65B18H579U	Docente
Fogacci Valeria	FGCVLR71T71A944J	Docente
Legnardi Marina	LGNMRN56A54D105J	Docente
Bazzi Roberta	BZZRRT58L43A944G	Docente
Scardoni Chiara	SCRCHR76M41E349J	Docente
Fioravanti Camilla	FRVCLL61T48C219J	Docente
Giacoa Rosanna	GCIRNN55R63A182I	Personale ATA
Tartaglia Aida	TRTDAI61B59E424T	Docente
Sandri Bruna	SNDBRN59S51A944X	Personale ATA
Colacicco Maria	CLCMRA65S68I330N	Personale ATA
Bernardi Paolo	BRNPLA61A01A944D	Docente
Matteucci Angela	MTTNGL59A66A944M	Personale ATA
Giampieri Maria Bruna	GMPMBR47L52G482N	Docente
Sissa Stefano	SSSSFN71M23B819R	Docente
Quattrini Ennio	QTTNNE65A14C615I	Docente
Bascetta Paolo	BSCPLA53T29A944Z	Docente
Di Mira Domenico	DMRDNC62P50E036X	Docente
Negrini Maria Luisa	NGRMLS57R55A944S	Genitore
Virtù Antonino	VRTNNN51A23G253E	Docente
Bencivenni Giovanni	BNCGNN54P29G467I	Docente

Menegatti Pier Luigi	MNGPLG54E27D969L	Docente
Rubini Maria Concetta	RBNMCN60P68A944G	Docente
Alcaro Giovanna	LCRGNN63S58C352W	Docente
Falqui-Massidda Stefano	FLQSFN53B13L500T	Docente
Reggio Ada	RGGDAA75T51M269O	Docente
Lovaglio Anna	LUGNNA74R50G793R	Docente
Falato Pino	FLTPNI76C15A783Z	Docente
Calabria Michela	CLBMHL63R57A944I	Personale ATA
Zannoni Graziano	ZNNGZN59P06L762V	Genitore
Milani Francesca	MLNFNC56A46Z110M	Docente
Rizzoli Franco	RZZFNC60A23A944M	Docente
Zeni Loredana	ZNELDN65H61L762C	Personale ATA
Fiorentini Serena	FRNSRN59T71D704F	Docente
Bergamaschi Monica	BRGMNC53M66F219X	Docente
Plaehn Susanne	PLHSNN61E44Q	Genitore
Tassinari Patrizia	TSSPRZ58R60A944G	Docente
Rossetti Laura	RSSLRA74T44A944J	Docente
Calbi Vincenzo	CLBVCN79R17I954U	Docente
Baccilieri Anna Maria	BCCNMR52H56D548Q	Docente
Canestrino Geralda	CNSGLD67E70D086S	Docente
Valvo Salvatore	VLVSVT54P27G267V	Docente
Auri Paola	RAUPLA65P67D548Y	Docente
Giacomoni Paolo	GCMPLA53M28A393C	Docente
Bottoni Tiziana	BTTTZN50R59A944N	Docente
Janna Raffaella	JNNRFL58E54L736Z	Docente
Leotta Gabriella	LTTGRL53R62L049E	Docente
De Nunzio Anna	DNNNNA80A70L083Y	Docente
Mantovani Alice Manuela	MNTLMN77A47L378V	Docente
Pino Laura	PNILRA76B57A785H	Docente
Vastola Pasquale	VSTPQL84D29I438K	Docente
Andreoli Carlotta	NDRCLT74M53G337K	Docente
Inzillo Caterina	NZLCRN64H48A662B	Docente
Di Paolantonio Giorgio	DPLGRG57D23A944M	Docente
Tommasi Andrea	TMMNDR63P14A944Q	Genitore
Casarini Antonella	CSRNNL66E43A944U	Docente
Tripodi Salvatore	TRPSVT58A28H224R	Docente
Ashraf Gandomi Bahman	SHRBMN51S06Z224L	Docente
Bonora Pietro	BNRPTR74E30A944F	Docente
Fiori Marina	FRIMRN63H61A944B	Docente
Longo Francesca	LNGFNC72T44L378T	Docente
Giglione Ilaria	GGLLRI80P59A944E	Docente
Marzi Sabrina	MRZSRN69L70A944L	Docente
Paffumi Angela	PFFNGL52D47D661X	Docente
Massa Luciana	MSSLCN52R52D704J	Docente
Iannaccone Antonello	NNCNNL83L29A509J	Docente
Fiorini Morena	FRNMRN56M52A944I	Docente
Montan Monica	MNTMNC65A50H823L	Docente
Picotti Anna Maria	PCTNMR58M48D969Y	Docente
Monterumici Marina	MNTMRN56M59A944T	Docente
Marino Giuseppina	MRNGPP68C59A228D	Genitore
Gentilini Francesco	GNTFNC92C20A944E	Studente

Cinti Andrea	CNTNDR91P29A944V	Studente
Larcher Clara	LRCCLR91M54A944H	Studente
Nelken Mical	NLKMCL91B65A944G	Studente
Cristiana Nucci	NCCCST75C56H294H	Docente
Vescovi Matteo	VSCMTT79B27I608J	Docente
Angelico Francesco	NGLFNC76P01B619R	Docente
Caramiello Stefano	CRMSFN74M24L259U	Personale ATA
Ubalдини Fiorella	BLDFLL67L67Z133S	Genitore
Vancini Elisabetta	VNCLBT65D41A726T	Genitore

Comitato nazionale Per Scuola della Repubblica" codice fiscale n. 91206990375, in persona del legale rappresentante Antonia Sani
"Comitato bolognese Scuola e Costituzione" codice fiscale n. 92026850377, in persona del legale rappresentante Bruno Moretto, **Crides – CentroRomano di iniziativa per la difesa dei diritti nella scuola** – C.F. 96355840586- in persona del legale rappresentante Antonia Baraldi Sani

tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Corrado Mauceri, Claudio Bolelli, Maria Virgilio, Cecilia Bellè, Domenico Fata, Francesco Americo e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, V.le Angelico n. 45, come da mandati in calce al presente atto propongono ricorso

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) CF 80185250588**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

- **DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, nella persona del Direttore pro-tempore in carica;

e per quanto di ragione

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

- **CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

della CM. n.17 MIURAOODGOS prot. n. 1171 del 18 febbraio 2010 avente ad oggetto "Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011", nonché di tutti gli allegati, parti integranti della stessa, e della CM n. 3 del 15 gennaio 2010, nonché dell'O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 contenenti termini e modalità

delle procedure di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2010/11, nella parte relativa alla scuola secondaria di II grado e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti e lo schema di piano programmatico di cui all'art. 64 D.L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08.

FATTO

1- L'art. 64 del DL 112/08 convertito con modifiche nella L. 133/08 stabilisce: 1. *Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.*

2. *Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

3. *Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.*

4. *Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su*

proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle

seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo» (omissis).

La normativa di legge sopra riportata prevede la predisposizione da parte del MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un "Piano programmatico" di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico; il comma 4, in attuazione di detto piano ed in relazione agli interventi ed alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con i quali si dovrebbe provvedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico.

In data 3.09.2008, il MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto **lo schema di piano programmatico di interventi** "volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico"; detto schema è stato inoltrato per i prescritti pareri sia alle competenti Commissioni Parlamentari sia alla Conferenza Unificata (da ora Conferenza Unificata) ex art. 8 D.L. n. 281/97. In data 27/11/2008 la VII Commissione della Camera dei Deputati ed in data 03/12/2008 la VII Commissione del Senato hanno espresso i previsti pareri, che, peraltro, contengono numerose condizioni alle quali il MIUR si sarebbe dovuto attenere nell'adozione formale di detto Piano.

La Conferenza Unificata invece ha espresso, a maggioranza, un motivato; anche il CNPI si è espresso con un parere negativo.

A seguito di detti pareri con osservazioni il MIUR di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto valutare le osservazioni contenute nei pareri e provvedere successivamente alla formale adozione del Piano.

Detto Piano non è stato però mai formalmente adottato.

Sulla base del "Piano programmatico", regolarmente adottato dopo l'acquisizione dei prescritti pareri, il Governo avrebbe dovuto "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008", adottare i

regolamenti di cui all'art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, osservando il seguente percorso:

- a) proposta del MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.
- b) Acquisizione del parere della Conferenza Unificata ex D.Lvo n. 281/97.
- c) Parere del Consiglio di Stato.
- d) Deliberazione del Consiglio dei Ministri.
- e) Emanazione da parte del Presidente della Repubblica.
- f) Controllo della Corte dei Conti
- g) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

I regolamenti entrano in vigore ed hanno efficacia il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; di conseguenza fino alla pubblicazione dei regolamenti nella G.U. rimane ancora in vigore la normativa che con i regolamenti sarà modificata.

Per l'attuale Governo e quindi anche per la Ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca le regole , anche se previste dallo stesso Governo, sono però un impiccio e quindi si possono ignorare.

Difatti, come già l'anno scorso per la scuola primaria e secondaria di primo grado, anche per la scuola secondaria di II grado, nelle more del procedimento descritto il MIUR, sulla base di regolamenti, ancora non pubblicati e quindi privi di alcuna efficacia, con la C.M. n. 17 del 18 febbraio 2010 ha impartito le istruzioni per le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria di secondo grado per l'A.S. 2010/11, anticipando una normativa ancora priva di alcuna efficacia e disattendendo la normativa attualmente vigente e tutta l'organizzazione didattica adottata nelle istituzioni scolastiche, in particolare il POF di ciascuna scuola che, come è noto, si deve adottare prima delle iscrizioni per il successivo anno scolastico.

Successivamente con O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 il MIUR ha emanato le annuali disposizioni concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2010/11, anche in questo caso anticipando un ordinamento ancora non efficace e violando quello in vigore.

2- L'iscrizione degli allievi, secondo quanto si legge nella CM n. 17 del 18 febbraio, riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l'iscrizione è disposta d'ufficio, salvo i casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad altra scuola, secondo le disposizioni vigenti.

In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse

tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dagli emanandi regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, che come testualmente recita la CM sono stati “approvati in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010 (Allegato 1)” e dalla programmazione regionale dell’offerta formativa.

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico.

Tali richieste, però, sono “*accolte con riserva*”, in quanto, si legge nella CM impugnata, è “necessario acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all’attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale” in relazione alla fase transitoria disciplinata all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05.

In sostanza, il Miur detta istruzioni per l’iscrizione degli allievi ad una scuola secondaria che ancora non esiste!

Infatti, i regolamenti sono stati adottati in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010, ma quando è stata adottata l’impugnata C.M. non erano stati ancora pubblicati, né erano stati adottati tutti gli altri Regolamenti concernenti la scuola secondaria di II grado, né infine a tutt’oggi detti Regolamenti risultano pubblicati. In sostanza con l’impugnata C.M. si impartiscono istruzioni per le iscrizioni non solo sulla base di un ordinamento che ancora non esiste, ma anche in deroga all’ordinamento attualmente vigente.

Ed ancora più grave è il fatto che il percorso professionale, che necessita di una interazione tra Regione e Stato non sia stato ancora avviato e, pertanto, le famiglie si sono trovate nella assoluta ed inedita condizione di aver dovuto iscrivere i propri figli ad un percorso con riserva, in spregio di qualunque norma sul diritto allo studio.

Tale situazione di diffusa illegalità e di incertezza del quadro normativo in vigore ha determinato una situazione di grande confusione che ha pesantemente penalizzato gli studenti delle prime classi, i genitori interessati ed il personale scolastico della scuola secondaria direttamente interessato a tutti gli effetti delle iscrizioni anche per quanto concerne i

provvedimenti di mobilità di cui all'O.M. n. 19/10.

Al fine di ripristinare un necessario stato di certezza e soprattutto di legalità genitori, docenti e studenti interessati agli effetti dei provvedimenti impugnati e le Associazioni costituite al fine di garantire una scuola pubblica qualificata ritengono di impugnare le CC.MM. indicate in epigrafe ed emanate sulla base di atti ancora inefficaci e quindi in violazione della normativa ancora in vigore.

DIRITTO

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E SEGNETAMENTE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34 COST. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'art. 3, 2 comma della Costituzione afferma un principio cardine della democrazia del nostro ordinamento costituzionale: il principio di uguaglianza sostanziale: *“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

L'illustre giurista ed anche membro dell'Assemblea Costituente, Piero Calamandrei, scriveva nel 1946 (*“Il Ponte”* n. 1, gennaio 1946 p. 3 – 14): *“Il problema della democrazia si pone dunque, prima di tutto come un problema di istruzione”* e precisava: *“E' perciò evidente che non si ha vera democrazia la dove l'accesso all'istruzione non è garantita in misura pari a tutti i cittadini: perché, importando necessariamente la diversa cultura una diversa possibilità di partecipazione alla vita politica, il privilegio dell'istruzione si risolve necessariamente in privilegio politico”*.

In considerazione di tale funzione “costituzionale” della scuola (come affermava Calamandrei) la Costituzione agli artt. 33 e 34 afferma che *“la Repubblica ... “istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi”* e che *“la scuola è aperta a tutti”* ed infine che *“l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”*.

La Costituzione prevede quindi in materia di istruzione scolastica un nucleo di norme precettive che impongono allo Stato l'obbligo di organizzare l'offerta di istruzione pubblica non solo in modo corrispondente alla domanda sociale, ma tale da poter effettivamente eliminare tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che possono precludere il diritto di tutti ed un'istruzione uguale e qualificata.

L'istruzione scolastica non è quindi nel nostro ordinamento costituzionale un servizio pubblico a disposizione dell'utenza, ma è una funzione istituzionale volta a realizzare quell'uguaglianza sostanziale che è la preconditione della democrazia di un Paese.

La spesa statale per l'istruzione scolastica ha quindi un carattere assolutamente prioritario e non può condizionare l'offerta formativa statale; la spesa per la scuola statale deve essere, certamente razionale ed efficace, evitando ogni eventuale spreco, ma deve essere comunque adeguata all'effettiva domanda sociale al fine di consentire a tutti l'acquisizione di un'istruzione qualificata. Razionalizzazione della spesa per la scuola significa quindi realizzare una scuola statale e qualificata per tutti. L'art. 64 della L. n. 133/08 prevede invece una riduzione della spesa per la scuola statale pari a circa otto miliardi nel triennio 2009/2011 senza alcuna giustificazione logica; si riduce il tempo scuola, si riducono drasticamente gli organici e si modifica l'organizzazione didattica al solo scopo di ridurre la spesa senza alcuna considerazione degli effetti negativi che ne possono derivare; si sono cioè adeguate l'offerta formativa e l'organizzazione didattica all'esigenza, decisa aprioristicamente, di ridurre di circa 8 miliardi la spesa per la scuola; difatti l'art. 64 della L. n. 133/08 quantifica l'importo della riduzione della spesa nel triennio, limitandosi ad indicare soltanto alcuni settori di intervento: aumento del rapporto docenti/studenti, demandando l'individuazione di tutti gli altri settori di intervento ai successivi provvedimenti regolamentari.

Il legislatore quindi non ha previsto una riduzione della spesa per eliminare determinate spese superflue, ma ha deciso a priori la riduzione nel triennio della spesa di circa 8 miliardi per esigenze di contenimento della spesa pubblica a prescindere dell'effettivo fabbisogno della scuola e quindi anche con una possibile contrazione dell'offerta formativa e soprattutto con un sacrificio della qualità di tale offerta.

La normativa di legge su cui si fondano gli impugnati atti è pertanto palesemente illegittima perché, comportando pesanti ed ingiustificati tagli alla spesa per la scuola statale, comprime la funzione istituzionale dell'istruzione pubblica, così come strutturata dal combinato disposto degli artt. 3, 33 e 34; è fin troppo evidente che per la sua rilevanza costituzionale l'istruzione pubblica non solo non può essere compressa con logiche finanziarie, ma deve essere garantita nel massimo delle potenzialità.

2) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA

LEGGE 6.8.2008 N. 133 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 77 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Il secondo comma dell'art. 77 della Costituzione testualmente recita *“Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”*.

Presupposto dell'esercizio del potere legislativo da parte del Governo a mezzo della decretazione d'urgenza è la sussistenza di una situazione oggettiva e straordinaria che renda necessaria ed urgente l'adozione di un decreto avente forza di legge; per la decretazione di urgenza da parte del Governo occorre quindi il concorso di tre necessarie condizioni:

- a) la straordinarietà della circostanza e cioè la non prevedibilità di essa;
- b) la necessità dell'intervento;
- c) l'urgenza.

Nel caso in esame l'art. 64 ha previsto una riduzione della spesa per la scuola per complessivi 8 miliardi nel triennio; tale intervento prevede un percorso articolato prima con un piano programmatico e dopo con l'adozione di uno o più regolamenti nell'arco di dodici mesi con un'indicazione generica dei relativi settori di intervento.

A parte le considerazioni prima svolte sull'inopportunità di tale intervento, è fuor di dubbio che nel caso in esame le tre necessarie condizioni per la decretazione di urgenza non sussistevano. E' sufficiente rilevare che si tratta di interventi previsti nel giugno 2008, che ancora a tutt'oggi sono in corso di perfezionamento; quindi il ricorso alla decretazione di urgenza era privo di alcun fondamento ed era palesemente irragionevole, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento.

E' vero che detto Decreto legge n.112/08 è stato convertito in legge, ma la conversione in legge per le sue stesse modalità procedurali, non può sanare l'uso arbitrario da parte del Governo di un potere che non aveva.

Sotto tale profilo la Corte Costituzionale con sentenza n. 128/2008 ha chiaramente evidenziato che *“Questa Corte, con recente pronuncia (sentenza n. 171 del 2007), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui all'art. 77, comma secondo, della Costituzione, ha affermato, richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza*

di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto". La sentenza prosegue nell'affermare che *"tale difetto di presupposti, «una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge» ed ha escluso, con ciò, l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima, dal momento che «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie".*

Alla luce anche dell'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza il citato art. 64 D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08 sui quali si fondano gli impugnati atti è illegittimo per violazione dell'art. 77 Cost.; per illegittimità derivata sono pure illegittimi gli atti impugnati.

3) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. 6.8.2008 N. 133 E DELL'ART. 4 DL N. 137/08 C.TO IN L. 169/08 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Come si è già rilevato, i regolamenti che gli impugnati atti presuppongono si basano sulla delega prevista dal comma 4 dell'art. 64 del DL. 112/08 convertito nella legge 133/08, per l'attuazione del Piano programmatico e per effetto di detta delega possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti (cd "delegificazione").

La citata disposizione dell'art 64 tuttavia viola i principi dell'ordinamento in materia di gerarchia delle fonti, nonché la stessa norma richiamata con l'art. 17, comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, sotto due profili:

- a) violazione del principio della riserva di legge;
- b) violazione del principio della predeterminazione per legge dei criteri generali.

a) Per quanto attiene alla violazione del principio della riserva di legge, lo stesso art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, esclude la potestà regolamentare delegata per le materie per le quali è prevista una riserva di legge assoluta; tali potestà regolamentare sarebbe invece possibile per materie coperte da riserva relativa.

La Costituzione invero non prevede tale distinzione anche perché per la

verità non prevede nemmeno l'ipotesi di una delega del legislatore al potere regolamentare e cioè della cd "delegificazione"; la Costituzione difatti afferma il rigoroso principio della gerarchia delle fonti secondo cui gli atti del Governo che hanno forza di legge e che quindi possono modificare e/o abrogare una precedente legge sono: i decreti legge ed i decreti legislativi.

Ciò premesso, e dando ormai per acquisito nel nostro ordinamento, il regolamento delegato con efficacia abrogativa delle disposizioni di legge, tale principio deve essere osservato in modo scrupoloso in modo da evitare un pericoloso svuotamento del ruolo del Parlamento.

Si è già rilevato che l'istruzione scolastica nel nostro ordinamento costituzionale per il ruolo che deve svolgere (creare condizioni di uguaglianza e garantire a tutti una piena cittadinanza) è una funzione essenziale dello Stato e non uno dei tanti servizi pubblici.

Nello stesso tempo l'istruzione statale in uno Stato democratico non può essere, a differenza dell'istruzione degli Stati totalitari, espressione della maggioranza al potere; difatti l'art. 33 al primo comma afferma il principio fondamentale della libertà di insegnamento e quindi del pluralismo culturale.

Come si è già prima precisato, la libertà di insegnamento deve coniugarsi con un progetto culturale, didattico e pedagogico nazionale; in questo senso la Costituzione all'art. 33, 2 comma ha affermato "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione" nel senso che le norme generali sull'istruzione non possono essere espressione di una maggioranza governativa, ma devono essere espressione di un percorso condiviso e partecipato che deve avere la sua più alta ed ampia sintesi nel Parlamento e quindi nella legge.

L'attribuzione delle norme generali sull'istruzione alla potestà legislativa del Parlamento è peraltro confermata nell'art. 117 lett. 2 della Costituzione che riserva espressamente allo Stato tale potestà legislativa.

Si deve infine rilevare che la necessità che le norme generali sull'istruzione siano espressione di una larga maggioranza parlamentare trova anche il suo fondamento nell'esigenza di dare una stabilità alle linee fondamentali dell'ordinamento scolastico.

Tale esigenza per la verità richiederebbe addirittura un procedimento legislativo aggravato o comunque una maggioranza qualificata per impedire o comunque limitare che ogni maggioranza parlamentare possa imporre un proprio progetto culturale con grave disagio per il mondo della

scuola e soprattutto per l'efficacia del sistema scolastico.

Da quanto sommariamente esposto non può esserci dubbio che le norme generali sull'istruzione scolastica rientrino nella riserva assoluta di legge.

Nel caso in questione invece non solo l'art. 64 D.L. n. 112/06 c.to in L. n. 133/08 si è delegato al potere regolamentare del Governo "la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico", ma tale delega è stata addirittura disposta con decreto legge (sia pure convertito successivamente in legge, ma con voto di fiducia); **il Governo cioè ha delegato se stesso ad emanare regolamenti con efficacia modificatrice delle norme di legge vigenti.**

E' evidente pertanto che le citate norme di legge che hanno conferito al potere regolamentare del Governo tale delega siano lesive dei principi costituzionali concernenti la funzione legislativa e segnatamente dell'art. 33, 70, 97 e 117, 2 comma della Costituzione.

Le citate disposizioni del DL n. 112/08 c.to in L. 133/08 sono pure censurabili per violazione delle suindicate norme costituzionali sotto altri profili perché il legislatore delegante non solo è lo stesso delegato (!), ma soprattutto perché ha conferito una delega in bianco.

La norma dell'art. 17, comma 2 della L. 23/08/1988 n. 400 difatti prevede che nel conferimento della delega il legislatore debba determinare "le norme generali regolatrici della materia"; l'art. 64 del DL n. 112/08, c.to in L. 133/08 ha conferito invece una delega ampia per la "revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico" limitandosi ad indicare soltanto alcuni "titoli"; **non esiste quindi la necessaria determinazione delle norme generali.**

La delega è stata conferita pertanto, con evidente illogicità, in palese violazione della stessa norma invocata.

Gli impugnati atti sono pertanto palesemente illegittimi per illegittimità derivata della disposizione di delega.

4) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. N. 133/08, IN RELAZIONE ALL'ART. 117, 3° E 6° COMMA, COST.

La normativa dell'art. 64 L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08 è anche censurabile per violazione dell'art. 117, 6° comma, della Costituzione.

La norma costituzionale citata, prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo ed esclusivamente nelle materie di legislazione esclusiva e che in materia di legislazione concorrente tale potestà spetta esclusivamente alla Regione.

Orbene, come si è già rilevato il Piano programmatico non è stato adottato, ma lo schema adottato in funzione del successivo regolamento si deve ritenere illegittimo dal momento che la norma costituzionale di cui all'art. 117, 6° comma, esclude che nelle materie di legislazione concorrente lo Stato abbia potere regolamentare.

Come è noto, infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia dell'istruzione forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma Cost.) ed allo Stato è rimessa la sola competenza esclusiva in materia di *"norme generali sull'istruzione"* (art. 117, secondo comma, lettera n).

Conseguentemente, in materia di organizzazione scolastica, lo Stato, ai sensi dell'art. 117, III co. ultimo periodo, può limitarsi a dettare i principi fondamentali, ma non può adottare norme di dettaglio sulla organizzazione scolastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, la cui disciplina è di competenza esclusiva delle Regioni.

La Corte Costituzionale, infatti, ha recentemente affermato che: *"una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale"* (tra le altre: Corte Cost. 13.1.2004 n. 13).

5) VIOLAZIONE DELL'ART. 64 DEL 25.6.2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Come si è prima rilevato l'art. 64 ha previsto un procedimento complesso che presuppone anzitutto l'adozione di un Piano Programmatico di interventi; a tale fine il MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia predispose detto Piano, **sentita** la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/97 **e previo parere** delle Commissioni Parlamentari; quindi l'iter previsto dal legislatore era il seguente:

- a) Definizione di uno schema di piano da sottoporre all'esame della Conferenza Unificata ed alle Commissioni parlamentari;
- b) parere della Conferenza Unificata ex art. 8 DL.gs n. 281/97;
- c) parere delle Commissioni parlamentari;
- d) adozione formale del piano programmatico.

Difatti, dopo avere sentito la Conferenza Unificata e dopo avere acquisito il previo parere delle Commissioni Parlamentari il MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia avrebbe dovuto predisporre il piano.

Quindi è chiaro che il Piano Programmatico si sarebbe dovuto adottare dopo l'acquisizione dei pareri; del resto se il legislatore ha richiesto l'acquisizione di detti pareri, è logico che il Piano avrebbe dovuto anzitutto considerare detti pareri e che quindi doveva essere adottato successivamente a tali pareri.

E' pure evidente che per acquisire i pareri il MIUR avrebbe dovuto predisporre uno schema o una bozza di piano; e difatti ciò è stato fatto; sia la Conferenza Unificata che le Commissioni parlamentari hanno esaminato lo schema di piano ed hanno formulato il prescritto parere con numerose osservazioni.

I pareri erano senza dubbio consultivi e non vincolanti; quindi il MIUR non era tenuto ad uniformarsi a tali pareri, ma era tenuto ad esaminarli e ad emanare il Piano dopo averli esaminati.

Dagli atti che si conoscono allo stato attuale non risulta però che dopo l'acquisizione dei pareri sia stato adottato di concerto con il Ministero dell'Economia il Piano Programmatico; di conseguenza l'impugnata CM che anticipa i regolamenti è illegittima anche perché il MIUR non ha mai adottato di concerto con il Ministero dell'Economia il Piano Programmatico degli interventi che è il necessario presupposto dei regolamenti.

Nè lo schema presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata può essere considerato il piano previsto dell'art. 64 citato, anche perché il piano programmatico doveva essere adottato ovviamente dopo l'acquisizione dei pareri; peraltro detti pareri sono stati formulati con molte osservazioni; quindi il MIUR, pur non essendo vincolato ad uniformarsi, avrebbe dovuto prendere in esame anche tali osservazioni.

Come si è prima rilevato, il Piano programmatico, dopo l'acquisizione dei pareri, non è stato mai formalmente adottato; il MIUR, a fronte dei rilievi della Corte dei Conti , aveva cercato di sostenere che detto Piano programmatico dopo l'acquisizione dei pareri sarebbe stato adottato in sede di deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dei relativi regolamenti. Era però del tutto evidente che si trattava di un tentativo di sanare una palese illegittimità perché in realtà tale Piano programmatico, dopo l'acquisizione dei pareri, non è stato mai formalmente adottato e soprattutto perché i pareri acquisiti non sono

stati mai presi in considerazione.

Peraltro il Piano Programmatico doveva essere predisposto dal MIUR di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Lo stesso MIUR si è reso conto della inconsistenza di detta argomentazione e, nel tentativo di sanare la palese illegittimità di tutti i provvedimenti adottati in mancanza di un Piano programmatico regolarmente adottato dopo l'acquisizione dei pareri, ha sollecitato una c.d. "interpretazione autentica" che in realtà non è una interpretazione (e, tanto meno, autentica), ma un maldestro tentativo di dare una copertura legislativa a provvedimenti palesemente illegittimi, perché adottati in mancanza di un Piano programmatico formalmente adottato.

A tal fine su proposta del Governo il Parlamento con la L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. con la L. 1/7/09 n. 78 all' art 17 ha disposto che l'art. 64 del DL. n. 112/2008, convertito con L. 133/08 *“ si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso”*.

E' evidente però che tale disposizione, oltre a non essere interpretativa, è palesemente illegittima per violazione dell'art. 97 della Cost., trattandosi di una disposizione assolutamente illogica ed lesiva del principio della buona amministrazione L'acquisizione dei pareri ha difatti un senso se detti pareri, dopo essere stati acquisiti, siano presi in considerazione e valutati dagli organi competenti e se di tale valutazione se ne dia in qualche modo conto, soprattutto quando esprimono valutazioni che richiedono interventi correttivi.

La disposizione come quella in esame riduce invece l'acquisizione dei pareri ad un adempimento burocratico e del tutto inutile, perché non richiede l'adozione formale del Piano da parte dei due Ministri competenti con riferimento esplicito ai pareri acquisiti. Ma tale disposizione è anche lesiva del principio della buona amministrazione sancito nell'art. 97 della Cost. l'attività consultiva che per la delicatezza della materia lo stesso legislatore aveva ritenuto necessaria, anche perché si trattava di una materia "delegificata", assumeva una rilevanza particolare; difatti il parere delle Commissioni parlamentari aveva una funzione di riequilibrio istituzionale.

Non c'è dubbio pertanto che tale disposizione di "salvataggio" non possa

sottrarre l'operato del MIUR alle censure di illegittimità sia perché in realtà il Piano programmatico dopo l'acquisizione dei pareri non è stato mai adottato sia perché la c.d. disposizione "interpretativa" è palesemente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost.

6) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DELEGA ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 70 E 97 COST.

Come è noto, anche se ormai sembra un principio obsoleto, la funzione legislativa è attribuita al Parlamento con le sole due eccezioni della decretazione di urgenza ex art. 77 Cost. e della decretazione delegata ex art. 76 Cost.

Stante il carattere eccezionale dell'attività sostanzialmente legislativa del Governo, la Costituzione non solo ha posto dei limiti di contenuti e di procedure a tale intervento del Governo, ma ha posto anche dei limiti temporali.

In ossequio a tale principio l'art. 64, comma 4 aveva previsto il termine di "dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legge", entro i quali i regolamenti attuativi del Piano Programmatico dovevano essere "adottati". Il termine di dodici mesi previsto dall'art. 64 scadeva **il 25 giugno 2009**; entro tale data però i regolamenti non erano stati ancora adottati; il Governo, resosi conto della intervenuta scadenza della delega, è subito intervenuto introducendo nel D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 in fase di approvazione la seguente disposizione: ***"Il termine di cui all'art. 64, comma 4 del D.L. n. 112/08, conv. In L. n. 133/08 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo"***.

L'inciso "si intende" vorrebbe attribuire alle disposizioni in questione un carattere interpretativo con efficacia ex tunc.

E' però evidente che si tratta di una disposizione che in realtà modifica il comma 4 dell'art. 64 dopo che la delega al potere regolamentare era già scaduta (i dodici mesi erano scaduti il 25 giugno 2009); è di tutta evidenza difatti che l'"adozione" del regolamento non può mai significare, nemmeno con la più disinvolta interpretazione, "approvazione preliminare ... di uno schema".

L'approvazione preliminare di uno schema rappresenta difatti l'avvio del procedimento che **si concluderà** con l'approvazione del regolamento.

Si tratta quindi di due momenti diversi e non identificabili del procedimento di adozione del regolamento governativo.

L'arbitrarietà del "si intende" si deduce chiaramente se si considera che

l'adozione del regolamento comporta l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e ,per espressa disposizione dello stesso art. 64, della Conferenza Unificata, pareri acquisiti dopo l'approvazione dello schema deliberato dal Consiglio dei Ministri..

E' fuor di dubbio pertanto che i regolamenti devono essere "adottati" dopo l'acquisizione dei suindicati pareri, entro il 25 giugno 2009; di conseguenza i regolamenti concernenti la scuola secondaria di II grado, peraltro ancora non pubblicati sono illegittimi perché adottati quando già il potere delegato era divenuto inefficace per scadenza del termine dei "dodici mesi".

Né una disposizione come quella introdotta con l'art. 17, comma 25 del D.L. 01/07/2009 n. 78, c.to in L. 102 del 2009 può legittimare una remissione in termini; per principio generale, scaduto il termine entro il quale si deve esercitare il potere delegato, l'efficacia delle delega viene meno e di conseguenza non è ammissibile la proroga di un potere che non esiste più.

La disposizione dell'art. 17, comma 25 del D.L. 01/07/2009 si deve pertanto ritenere illegittima per violazione degli artt. 76 e 97 Cost.ne sia perché in realtà proroga a tempo indeterminato il potere regolamentare delegato, configurando un trasferimento di funzioni del Parlamento al Governo, sia sotto il profilo dell'illogicità e sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Difatti se i regolamenti si devono intendere "adottati" con l'approvazione dello schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri e cioè prima dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 17 L. n. 400/88 e dallo stesso art. 64, significa che tali pareri sono del tutto irrilevanti ai fini dell'adozione, già intervenuta; di conseguenza non si comprende la ragione dell'acquisizione di tali pareri, ma soprattutto non si comprende la logica di una disposizione che considera adottato un regolamento il cui procedimento è appena avviato.

Ogni ulteriore considerazione appare del tutto superflua.

7) VIOLAZIONE DELL'ART. DEL DPR N. 275/99 E DEI PRINCIPI DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ART. 117 II COMMA DELLA COSTITUZIONE.

Il DPR n. 275/99 (cd. Regolamento sull'autonomia) riconosce alle istituzioni scolastiche l'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed all'art. 3 stabilisce: *"(Piano dell'offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predisporre, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni*

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.”

Sulla base delle disposizioni soprariportati i modelli didattici devono essere determinati dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia riconosciuta all'art. 117 della Costituzione; a tale proposito si deve peraltro rilevare che con la sentenza n. 13/04 la Corte Costituzionale ha affermato: *“è assorbente il rilievo che tale autonomia non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare”*.

La CM impugnata anticipando, quindi, modelli di offerta formativa ad oggi inesistenti in quanto non sono stati adottati i relativi regolamenti, ha, quindi, illegittimamente ed erroneamente invaso la sfera riservata all'autonomia scolastica.

Peraltro, l'art. 3 del DPR 275/99 citato, prevede, all'ultimo comma che all'atto dell'iscrizione la scuola consegni alle famiglie il POF (Piano dell'offerta formativa) in precedenza adottato.

E' di tutta evidenza, quindi, che le iscrizioni debbano essere fatte sulla base di offerte formative che le singole istituzioni scolastiche hanno l'onere di dovere predisporre e che ovviamente in assenza di adozione del relativo

regolamento non possono avere predisposto, né potranno predisporre in assenza di regolamento.

Allo stato attuale però, non essendo stati ancora pubblicati i regolamenti concernenti il nuovo ordinamento della scuola secondaria di II grado, nessuna scuola ovviamente ha potuto adeguare il proprio POF ad un ordinamento previsto, ma ancora inesistente; di conseguenza in mancanza di un POF adeguato al nuovo ordinamento non si poteva legittimamente chiedere l'iscrizione alla prima classe prevista dal nuovo ordinamento sulla base di un POF che adottato sulla base del vecchio ordinamento (che però è attualmente quello vigente).

L'impugnata C.M. ha risolto problema, ignorando del tutto la disposizione del regolamento dell'autonomia scolastica. Che prevede che l'iscrizione deve essere fatta sulla base del POF, formalmente adottato dalla scuola in base alla normativa vigente.

Le iscrizioni sono state quindi disposte senza alcuna indicazione né sul nuovo ordinamento né sul POF delle singole scuole; il tutto in palese violazione anche dell'art. 3 del DPR n. 275/99 ancora in vigore, ma dal MIUR considerato un intralcio e quindi di fatto soppresso.

Peraltro, gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali, come già rilevato, potranno contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico.

Tali richieste saranno accolte con riserva, in quanto l'Amministrazione Scolastica dovrà acquisire le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla fase transitoria disciplinata all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05. Le famiglie, quindi, secondo la CM impugnata hanno dovuto scegliere sulla base di una fittizia offerta formativa, con il rischio, peraltro, che nella propria regione non vi siano le risorse disponibili e, quindi, la certezza di un percorso formativo.

8) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA CM 2/10. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' MANIFESTA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ED AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE OLTRE CHE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Con riferimento all'iscrizione degli alunni con cittadinanza non italiana, la CM impugnata espressamente stabilisce: "*Si rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010*". Come è noto, però, la CM n. 2 del 2010 non prevede un limite per le iscrizioni, bensì un limite per la distribuzione degli alunni stranieri nelle classi. Di conseguenza, il prevedere sic e simpliciter un rinvio alla CM n. 2 del 2010 non ha altro significato di un tentativo di disincentivare l'iscrizione degli alunni stranieri, introducendo una palese ed inammissibile discriminazione per motivi di razza tra gli alunni in palese violazione dell'art. 3 Cost.

Domanda di sospensione

Il fumus boni juris è di tutta evidenza; pure evidente è il danno grave ed irreparabile sia tra i genitori e gli studenti sia per i docenti; i primi hanno dovuto scegliere la scuola senza conoscere il nuovo ordinamento; i docenti dovrebbero partecipare alle operazioni di mobilità sulla base di un ordinamento che ancora non si conosce.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e segg. del DPR n. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è INDETERMINATO.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: studiomauceri@inwind.it

P.Q.M.

Si chiede, l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli impugnati atti ed ogni conseguenziale effetto di legge, previo, ove occorra, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale dell'art. 64 del DL 25.06.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 06.08.2008 n. 133 e dell'art. 17, comma 25 del D.L. 1/7/2009 n. 78 c.to in L. n. 102 del 2009 per violazione degli art. 33, 76, 97 e 117 della Costituzione.

Con vittoria di spese di giudizio.

Roma, 19/04/10

Avv. Maria Virgilio -Avv. Cecilia Bellè – Domenico Fata

Avv. Francesco Americo -Avv. Corrado Mauceri

Avv. Fausto Buccellato -Avv. Claudio Bolelli

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, nella persona del Direttore pro-tempore in carica; domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica; domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani